



Comune di Montepulciano

Provincia di Siena

REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 24.11.2015)

REGOLAMENTO DEGLI ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI
--

CAPO I

Acquisizione in economia di beni e servizi

- Articolo 1 – Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 – Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia
- Articolo 3 – Forme di esecuzione
- Articolo 4 – Limiti di importo e divieto di frazionamento
- Articolo 5 – Casi e situazioni particolari
- Articolo 6 – Determinazione ed adeguamento dei prezzi
- Articolo 7- Codice Identificativo della Gara (CIG) e pagamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione
- Articolo 8 – Mercato elettronico
- Articolo 9– Procedure
- Articolo 10 – Affidamento diretto
- Articolo 11 – Verifica dei requisiti
- Articolo 12 – Stipulazione del contratto
- Articolo 13 – Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi
- Articolo 14 – Verifiche della regolare esecuzione

CAPO II

Lavori in economia

- Articolo 15– Tipologie di lavori eseguibili in economia
- Articolo 16 – Limiti di applicazione
- Articolo 17 – Lavori d’urgenza
- Articolo 18 – Lavori di “somma urgenza”
- Articolo 19 – Contratti misti
- Articolo 20 – Modalità di esecuzione
- Articolo 21 – Affidamento diretto
- Articolo 22 – Procedure di affidamento del cottimo fiduciario
- Articolo 23 – Verifica dei requisiti
- Articolo 24– Contenuto del contratto di cottimo
- Articolo 25 – Stipulazione del contratto
- Articolo 26 – Varianti
- Articolo 27 – Direzione dei lavori e Certificato regolare esecuzione
- Articolo 28 – Disposizioni transitorie finali

Allegato al regolamento (settori merceologici acquisibili in economia)

CAPO I

Acquisizione in economia di beni e servizi

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento definisce le modalità, limiti e procedure per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, in attuazione di quanto disposto dall'art. 125 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 163/2006, di seguito definito "Codice", e dal Titolo V "Acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in economia" del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), nonché in attuazione delle norme di legge in materia di "spending review" e forniture di beni e servizi.

2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di procedure di acquisto in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

3. Il Comune è tenuto, per la fornitura di beni e servizi, ad approvvigionarsi utilizzando gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza nazionali e regionali:

a) adesione alle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23/12/1999, n. 488 e art 1, commi 455 e 456 della L. 296/2006, ovvero utilizzo dei parametri di prezzo-qualità delle convenzioni medesime, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche;

b) utilizzo degli strumenti di acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione nel rispetto dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 (ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione - MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 e s.m.i.

E' consentito di non fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione qualora non vi sia presente il bene/servizio e la categoria merceologia oppure quando, pur presente, il bene/servizio, per mancanza di qualità essenziali, sia inidoneo per le necessità dell'amministrazione.

La mancanza delle qualità essenziali deve essere dichiarata e motivata dal Responsabile del servizio destinatario della fornitura.

L'eventuale esistenza sul mercato tradizionale di condizioni contrattuali più favorevoli e la parziale difformità del bene presente sul MEPA non possono giustificare il ricorso allo stesso mercato tradizionale in quanto il MEPA offre la possibilità, attraverso lo strumento della Richiesta di Offerta (RDO), di negoziare prezzi e condizioni migliorative o specificare caratteristiche maggiormente dettagliate dei beni e servizi oggetto della fornitura.

4. Nel caso in cui i beni e servizi oggetto di acquisto siano disponibili sul MEPA, l'acquisto deve essere fatto obbligatoriamente utilizzando gli strumenti di acquisto che tale Mercato elettronico mette a disposizione, ossia Ordini di Acquisto (ODA) per forniture di beni e servizi di importo inferiore a Euro **40.000,00** (iva esclusa), e Richieste di Offerta (RDO) indirizzate ad almeno cinque operatori accreditati sul MEPA, per forniture di beni e servizi di importo pari o superiore a Euro **40.000,00** e fino alla soglia di rilievo comunitario (iva esclusa).

Art. 2

Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia

1. I settori merceologici riguardanti i beni e servizi acquisibili in economia sono definiti nell'allegato al presente regolamento. La Giunta comunale provvederà al relativo periodico aggiornamento in conformità alle sopravvenute necessità dell'ente.
2. L'affidamento in economia è comunque sempre possibile per le tipologie di beni e servizi presenti nei cataloghi del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione gestito da Consip S.p.A. o nelle categorie della piattaforma telematica all' URL: <https://start.e.toscana.it/rtrt/>

Art. 3

Forme di esecuzione

1. Le forniture ed i servizi in economia possono essere effettuati:
 - a) con amministrazione diretta qualora il responsabile del procedimento organizzi ed esegua i servizi per mezzo di personale dipendente utilizzando mezzi propri dell'amministrazione, o appositamente noleggiati, e acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni che si dovessero rendere necessarie;
 - b) con procedure di cottimi fiduciari dove le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a terzi.

Art. 4

Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure per l'acquisizione di beni e servizi in economia sono consentite per importi inferiori alla soglia comunitaria in vigore.
2. Le forniture ed i servizi di importo superiore a tale valore non potranno subire frazionamenti artificiali finalizzati a ricondurne l'esecuzione alla disciplina degli acquisti in economia.
3. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato neppure con varianti, proroghe, o altre forme di integrazione o estensione contrattuale.
4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 del r.d. 2440/1923 e dell'art. 120 del r.d. 827/1924 l'impresa affidataria resterà sempre obbligata ad effettuare ulteriori prestazioni alle stesse condizioni di contratto nel limite di un valore non superiore al 20% del contratto originario. In ogni caso, il valore del contratto aumentato del 20% non dovrà superare i limiti di soglia sopra stabiliti.

Art. 5

Casi e situazioni particolari

1. Il ricorso alle spese in economia, nel limite di importo nel precedente articolo, è altresì consentito, a prescindere dalle tipologie di beni e servizi, nelle altre ipotesi previste dall'art. 125, comma 10, del Codice dei contratti.

Art. 6

Determinazione ed adeguamento dei prezzi

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo previsti dalle convenzioni stipulate da Consip, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ove previsti o, in caso di assenza, mediante i prezzi di riferimento di cui all'art. 9 del d.l. 66/2014, o, in mancanza, tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del M.E.P.A. e in caso di assenza del metaprodotto, tramite la consultazione delle categorie nella piattaforma telematica all'

URL: <https://start.e.toscana.it/rtrt/> e in caso di assenza sulla base di indagini di mercato finalizzate all'accertamento della congruità dei prezzi.

2. I parametri sopra enunciati possono essere utilizzati anche nell'istruttoria preliminare per l'adeguamento dei prezzi in corso di contratto.

Art. 7

Codice Identificativo della Gara (CIG) e pagamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione

1. Per gli acquisti in economia deve essere acquisito il codice identificativo della gara (CIG) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC - ex AVCP), che deve essere indicato negli atti di affidamento, con le modalità previste dalla normativa di riferimento e dall'ANAC stessa.
2. Per gli acquisti in economia è dovuto il pagamento, sia da parte della stazione appaltante che da parte dei concorrenti, del contributo a favore dell'ANAC, istituito dall'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23/12/2005, n. 266, con le modalità ed i limiti di importo stabiliti dalla medesima Autorità.

Art. 8

Mercato elettronico

1. L'effettuazione degli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario mediante il M.E.P.A. avviene attraverso un confronto concorrenziale delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati ovvero attraverso la consultazione dei cataloghi elettronici a mezzo di ordini diretti, secondo quanto previsto dalle regole per l'accesso e l'utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione.
2. Per le acquisizioni di beni e servizi presenti nei cataloghi del M.E.P.A. di importo inferiore al limite di cui all'art. 125, comma 11 del Codice dei contratti, si procede seguendo alternativamente due modalità:
 - a) ordini di acquisto diretto (o.d.a.): modalità da adottare per acquistare beni/servizi esistenti sui cataloghi M.E.P.A. con caratteristiche ed esigenze perfettamente rispondenti alle necessità dell'amministrazione;
 - b) acquisto attraverso richiesta di offerta (r.d.o.): modalità da adottare per acquisire beni/servizi con caratteristiche tecniche e condizioni di fornitura particolari.
3. Per acquisizione di beni e servizi nei cataloghi M.E.P.A. di importo superiore al limite di cui all'art. 125, comma 11 del Codice dei contratti ed inferiore alla soglia comunitaria, si procede attraverso richiesta di offerta. È fatta salva la possibilità di procedere attraverso ordine di acquisto diretto nei casi in cui si renda necessario il ricorso ad operatori economici predeterminati, ivi compresi i casi di nota specialità del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato ovvero per comprovati motivi di estrema urgenza risultanti da eventi imprevedibili e non imputabili all'amministrazione.

Art. 9

Procedure

1. Nelle forniture e servizi in economia il responsabile del procedimento attiva l'affidamento con procedura negoziata mediante apposita determina a contrarre.
2. È richiesto l'invito di almeno 5 operatori economici scelti, nel rispetto dei principi di

trasparenza e parità di trattamento, con il criterio di rotazione. Il criterio di rotazione non si applica qualora tra gli iscritti non siano reperibili ditte in grado di svolgere le prestazioni richieste, o per altre motivate ragioni specificate dal Responsabile del procedimento.

3. Qualora non venga utilizzato il M.E.P.A., dovrà essere data preferenza agli altri sistemi telematici. In caso di assenza del metaprodotto sul MEPA e della categoria sulla piattaforma telematica START, in base alle disposizioni di legge, la lettera di invito può essere inoltrata anche via fax o con posta elettronica certificata, utilizzando la firma digitale, e le offerte, nel rispetto del principio di segretezza, dovranno essere presentate in plico chiuso, debitamente sigillato, con le sole indicazioni, sulla busta, dei dati riguardanti la ditta e la gara per cui si concorre.
4. Negli acquisti in economia è possibile fare riferimento ad un foglio patti e condizioni che stabilisca le clausole essenziali della fornitura e/o del servizio da richiedere. Per le acquisizioni più semplici si potrà procedere prevedendo direttamente nella lettera d'invito le condizioni d'oneri.
5. Nelle procedure in economia il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito. Nel caso di urgenza, adeguatamente motivata, detto termine può essere ridotto a cinque giorni.
6. Il foglio patti e condizioni e/o la lettera d'invito contengono:
 - l'oggetto della prestazione;
 - cauzione provvisoria se richiesta;
 - cauzione definitiva;
 - le caratteristiche tecniche;
 - la qualità e le modalità di esecuzione;
 - il valore indicativo della prestazione;
 - le modalità di pagamento;
 - la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
 - i criteri di affidamento e le modalità di presentazione dell'offerta;
 - i termini assegnati per l'esecuzione del contratto;
 - il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco temporale.

Art. 10

Affidamento diretto

1. Per le acquisizioni di forniture ed i servizi in economia di importo inferiore al limite di cui all'art. 125, comma 11 del Codice dei contratti, per le quali non sia possibile ricorrere al M.E.P.A., si procede, di norma, con richiesta di preventivi ad almeno tre ditte o comunque in possesso dei requisiti richiesti, privilegiando il ricorso a sistemi telematici.
2. Si potrà prescindere dalla richiesta di preventivi nei soli casi di:
 - a) nota specialità ed unicità del bene o servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche di mercato;
 - b) indifferibile urgenza, determinata da circostanze impreviste non imputabili alla stazione appaltante;
 - c) importo non superiore e uguale a 20.000,00 euro (iva esclusa).

Art. 11

Verifica dei requisiti

1. L'affidatario dei lavori e delle forniture di beni e servizi in economia deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice, nonché degli eventuali ulteriori requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti in ragione della natura e dell'importo del contratto.
2. Per il definitivo affidamento dell'appalto è necessario accertare il possesso dei requisiti prescritti all'operatore economico.
3. Per importi inferiori a 40.000,00 euro l'Ente si riserva di effettuare il controllo in ordine all'effettiva sussistenza dei requisiti di carattere generale, ad esclusione della regolarità contributiva.
4. Per acquisti in economia di importi fino a 20.000,00 euro (iva esclusa) la regolarità contributiva può essere autocertificata mediante una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del D.P.R. n. 445/2000, così come previsto dall'art.4 comma 14-bis del D.L. n. 70/2011. Tali dichiarazioni sono soggette a controlli periodici a campione ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. Al di sopra della suddetta soglia, il Documento unico di regolarità contributiva (" DURC ") in corso di validità sarà acquisito d'ufficio, nei casi prescritti dalla legge.
5. Con riferimento ai requisiti di ordine speciale, di cui agli articoli 41 e 42 del Codice dei contratti, per importi inferiori a 40.000,00 euro (iva esclusa), si può prescindere dagli accertamenti previsti per legge, effettuando, in ogni caso, i controlli di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, a campione o in caso di fondati dubbi.
6. Con riferimento ai requisiti di ordine generale e speciale, per importi pari o superiori a € 40.000,00 (iva esclusa), al fine di assicurare celerità alla procedura negoziata e al contempo la correttezza della stessa, le imprese invitate dovranno dichiarare, nelle forme di legge, di essere in possesso dei richiesti requisiti di ordine generale, della qualificazione o dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal Codice dei contratti e dal relativo Regolamento di attuazione e/o eventualmente richiesti nella lettera di invito. Prima della stipula del contratto l'Ente procederà alle necessarie verifiche nei confronti della sola impresa risultata affidataria dell'intervento.

Art. 12

Stipulazione del contratto

1. I contratti per le forniture ed i servizi in economia possono essere stipulati a mezzo di scrittura privata non autenticata, nelle forme prescritte dall'art. 11, comma 13, del Codice. Per importi inferiori al limite di cui all'art. 125, co. 11 del Codice dei contratti, si può procedere mediante corrispondenza commerciale, nei casi consentiti.
2. Nel caso di procedure di R.D.O. o O.D.A. mediante M.E.P.A., il contratto verrà stipulato mediante il documento di stipula generato dal Mercato elettronico.
3. Le ditte affidatarie sono tenute a presentare la cauzione definitiva nella misura prevista dall'art. 113 del Codice dei contratti.

Art. 13

Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti mediante ordine scritto protocollato e/o numerato.
2. L'ordinazione deve contenere:
 - a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
 - b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed Iva;
 - c) i riferimenti contrattuali e contabili di cui all'art. 191, comma 1, del Tuel;
 - d) il codice univoco da indicare per la fatturazione elettronica;

- e) il Codice Identificativo della Gara (Cig);
 - f) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Il responsabile verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati.
 4. Dopo l'accertamento della regolarità della fornitura o servizio, previa acquisizione della fattura, si può provvedere alla liquidazione sul conto dedicato dichiarato dalla ditta, entro i termini prescritti dall'art. 4 del d.lgs. 231/2002.

Art. 14

Verifiche della regolare esecuzione

1. I pagamenti a fronte di ordini di acquisizione di forniture e di servizi dovranno essere disposti nei termini di legge, dopo la verifica e l'attestazione di regolare effettuazione della fornitura o prestazione.
2. Nel conteggio dei termini per disporre il pagamento, di cui al precedente comma, non sono compresi ritardi attribuibili a comportamenti del creditore.
3. Il RUP svolge anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 300, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 207/2010.

CAPO II

Lavori in economia

Art. 15

Tipologie di lavori eseguibili in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, in conformità alle previsioni e ai limiti di valore di cui all'art. 125 del Codice dei contratti, le lavorazioni delle categorie generali elencate al comma 6 del citato articolo. Con riferimento alle lettere *b)*, *c)* ed *e)* del medesimo articolo, vengono di seguito ulteriormente specificate le tipologie di intervento:
 - lett. *a)* manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del Codice dei contratti;
 - lett. *b)* manutenzione di opere e impianti:
 - interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come definiti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, di approvazione del Testo unico in materia edilizia, ed in genere ogni intervento necessario per mantenere in buono stato di conservazione e di funzionamento, adeguare, rinnovare, integrare tutti i beni ed impianti di proprietà comunale e/o in uso al comune;
 - lett. *c)* interventi non programmabili in materia di sicurezza:
 - interventi diretti a rimuovere situazioni di pericolo e/o a garantire condizioni di sicurezza, incolumità, igiene e/o salute pubblica;
 - lett. *d)* lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - lett. *e)* lavori necessari per la compilazione di progetti:
 - demolizioni, rimozioni di elementi strutturali e/o di finiture e/o di parti di edifici, scavi, indagini, stratigrafie, campionature e in genere i necessari interventi diretti all'acquisizione di una migliore cognizione dello stato del bene interessato dalla progettazione, anche nel caso di varianti in corso d'opera;
 - scavi, sondaggi e indagini ambientali;
 - prove geologiche, geotecniche, idrogeologiche, sismiche;
 - indagini di verifica preventiva dell'interesse archeologico;
 - lett. *f)* completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in

danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

2. L'affidamento in economia è consentito anche nei casi contemplati dall'art. 204, comma 4, del Codice dei contratti, nei limiti di importo stabiliti da tale norma.

Art. 16

Limiti di applicazione

1. È fatto divieto di frazionare artificiosamente i lavori al fine di fare rientrare gli stessi nelle tipologie di cui al precedente art. 14.
2. Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni degli interventi così come già individuati nel Programma Triennale e nell'Elenco Annuale dei lavori pubblici nonché nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

Art. 17

Lavori d'urgenza

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere con urgenza, la stessa deve risultare da apposito verbale redatto dal RUP o da tecnico allo scopo incaricato, nel quale vengono descritte le situazioni di pericolo accertate, le cause che le hanno provocate e i lavori ritenuti necessari per rimuovere lo stato di pericolo.
2. Il predetto verbale, oltre all'eventuale progetto, viene trasmesso al Responsabile competente per l'autorizzazione dei lavori, la copertura della spesa e per la formalizzazione della procedura di affidamento.

Art. 18

Lavori di "somma urgenza"

1. In circostanze di "somma urgenza" che non consentono alcuna dilazione, il RUP o il tecnico allo scopo incaricato può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 16, l'immediata esecuzione dei lavori e degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pericolo in conformità alle previsioni del Regolamento attuativo del Codice dei contratti.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata dal RUP o dal Responsabile competente anche direttamente ad uno o più operatori economici tra quelli dichiaratisi immediatamente disponibili, previa definizione consensuale dei prezzi e sottoscrizione degli stessi da parte dell'affidatario. In caso di mancato accordo trovano applicazione le disposizioni del Regolamento attuativo del Codice dei contratti.
3. Entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei predetti lavori, il RUP o il tecnico incaricato provvede a redigere una stima giustificativa da approvare unitamente al verbale di cui al precedente comma 1. Con determina del dirigente competente si procederà alla presa d'atto dell'avvenuto affidamento ed agli adempimenti prescritti per la regolarizzazione della spesa.
4. Nel caso risultasse necessario provvedere alla redazione di un progetto esecutivo, anziché di una stima giustificativa, l'approvazione dello stesso sarà disposta mediante deliberazione della Giunta comunale.

Art.19

Contratti misti

1. Nel caso di contratti misti che comprendono lavori e/o servizi e/o forniture, trovano applicazione le disposizioni della presente Sezione se l'importo dei lavori in economia assume rilievo superiore al 50% e i lavori costituiscono l'oggetto principale del contratto come previsto dall'art. 14 del Codice dei contratti.

Art. 20

Modalità di esecuzione

1. I lavori in economia, in conformità alle previsioni del Codice dei contratti, possono essere effettuati:
 - a. in amministrazione diretta nei casi in cui il RUP organizza ed esegue i lavori avvalendosi di personale dipendente ed impiegando materiali e mezzi di proprietà od in uso al comune. Tali lavori non possono comportare una spesa superiore ad euro 50.000,00 (iva esclusa);
 - b. con procedure di cottimo fiduciario dove la realizzazione dei lavori in economia avviene mediante affidamento a terzi.

Art. 21

Affidamento diretto

1. Per i lavori in economia di importo fino a 40.000,00 euro (iva esclusa) si procede, di norma, con la richiesta di preventivi, mediante i sistemi telematici, ad almeno tre ditte o comunque in possesso dei requisiti richiesti.
2. Si può prescindere dai preventivi nei seguenti casi:
 - a) specialità o particolarità del lavoro, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, per cui sia tale da rendere inutile o palesemente sproporzionata la richiesta di preventivi a più soggetti;
 - b) indifferibile urgenza, determinata da circostanze impreviste non imputabili alla stazione appaltante;
 - c) urgenza dovuta alla necessità di adeguare alle norme strutturali o infrastrutturali;
 - d) importo non superiore e uguale a 20.000,00 euro (iva esclusa).

Art. 22

Procedure di affidamento del cottimo fiduciario

1. Le procedure negoziate sono effettuate, salvo particolari casi, mediante gare telematiche con invito rivolto ai soggetti ed agli operatori economici iscritti e registrati nei sistemi di procedure telematiche. Per lavori di importo superiore ad euro 40.000,00, (iva esclusa) gli inviti devono essere rivolti ad almeno cinque operatori economici.
2. Per assicurare celerità alla procedura negoziata e al contempo la correttezza della stessa, le imprese invitate dovranno dichiarare, nelle forme di legge, di essere in possesso dei richiesti requisiti di ordine generale, della qualificazione o dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal Codice dei contratti e dal relativo Regolamento di attuazione. Prima della stipula del contratto si procederà alle necessarie verifiche nei confronti della sola impresa risultata affidataria dell'intervento.
3. Le imprese partecipanti alla gara, se previsto nella lettera di invito, sono tenute a presentare la cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del Codice dei contratti. Quando l'importo dei lavori è superiore a euro 100.000,00 (iva esclusa) è necessario richiedere tale cauzione.
4. L'affidamento mediante cottimo fiduciario è disposto dal Responsabile competente, con propria determinazione.
5. Gli esiti delle procedure di affidamento sono pubblicati all'Albo pretorio e sul profilo committente registrato nel sistema di procedura telematica.

Art. 23

Verifica dei requisiti

1. Per importi inferiori a 40.000,00 euro (iva esclusa) l'Ente si riserva di effettuare il controllo in ordine all'effettiva sussistenza dei requisiti di carattere generale, ad esclusione della regolarità contributiva.
2. Per acquisti in economia di importi fino a 20.000,00 euro (iva esclusa) la regolarità contributiva può essere autocertificata mediante una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del D.P.R. n. 445/2000, così come previsto dall'art.4 comma 14-bis del D.L. n. 70/2011. Tali dichiarazioni sono soggette a controlli periodici a campione (1 ogni 10) ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. Al di sopra della suddetta soglia, il Documento unico di regolarità contributiva (" DURC ") in corso di validità sarà acquisito d'ufficio, nei seguenti casi prescritti dalla legge.
3. Con riferimento ai requisiti di ordine speciale, di cui agli articoli 41 e 42 del Codice dei contratti, per importi inferiori a 40.000,00 euro (iva esclusa), si può prescindere dagli accertamenti previsti per legge, effettuando, in ogni caso, i controlli di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, a campione o in caso di fondati dubbi, in ragione di 1 ogni 10.
4. Con riferimento ai requisiti di ordine generale e speciale, per importi pari o superiori a € 40.000,00, (iva esclusa) al fine di assicurare celerità alla procedura negoziata e al contempo la correttezza della stessa, le imprese invitate dovranno dichiarare, nelle forme di legge, di essere in possesso dei richiesti requisiti di ordine generale , della qualificazione o dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal Codice dei contratti e dal relativo Regolamento di attuazione e/o eventualmente richiesti nella lettera di invito. Prima della stipula del contratto l'Ente procederà alle necessarie verifiche nei confronti della impresa risultata affidataria dell'intervento e della seconda che segue in graduatoria.

Art. 24

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E FASE ESECUTIVA

Contenuto del contratto

1. Il Rup svolge anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto salvo le ipotesi di cui all'art. 300 comma 2 lett.b) del DPR 207/2010.
2. Il contratto deve indicare l'oggetto specifico della fornitura, l'elenco dei lavori, i prezzi unitari per i lavori a misura e l'importo di quelli a corpo, le condizioni di esecuzione, il termine di ultimazione dei lavori; le modalità di pagamento; le penalità in caso di ritardo; il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto in caso di inadempimento ai sensi dell'art. 137 del Codice dei contratti, previa ingiunzione del direttore dei lavori, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.
3. Al contratto sono allegati i documenti obbligatori per legge e quelli ritenuti necessari. Possono non essere materialmente allegati, ma solo richiamati nell'atto, i documenti per i quali ciò è consentito dal regolamento di esecuzione del Codice dei contratti, nonché le deliberazioni e le determinazioni, purché tale documentazione sia controfirmata dai contraenti. Il contratto e gli allegati soggiacciono alle disposizioni di legge sul bollo.

Art. 25

Stipulazione del contratto

1. I contratti per l'esecuzione dei lavori in economia possono essere stipulati:
 - a) per mezzo di scrittura privata non autenticata, firmata dall'aggiudicatario e dal dirigente dell'ufficio interessato al contratto, fino all'importo di euro 150.000,00 (iva esclusa) per lavori e fino all'importo della soglia comunitaria per servizi e forniture;

- b) per mezzo di corrispondenza, per importi inferiori a quello previsto nell'ultimo capoverso del comma 9 dell'art. 125 del Codice dei contratti.
 - c) esclusivamente per procedure telematiche e in generale per quelle svolte all'interno del portale Consip (www.acquistinretepa.it) il contratto si perfeziona con l'invio del documento generato dal sistema e firmato digitalmente dal punto ordinante del Comune, nel rispetto delle normative sulla dematerializzazione del documento cartaceo.
2. Le imprese affidatarie sono tenute a presentare la cauzione definitiva nella misura prevista dall'art. 113 del Codice dei contratti.

Art. 26

Varianti

1. Qualora, durante l'esecuzione degli interventi, si riveli insufficiente la somma impegnata per i lavori, il RUP potrà disporre una perizia suppletiva, che dovrà essere approvata dal dirigente con propria determinazione.
2. I limiti di importo di cui agli artt. 125 e 204 del Codice dei contratti non possono essere superati neppure con varianti, proroghe, o altre forme di integrazione o estensione contrattuale.

Art. 27

Direzione dei lavori e Certificato regolare esecuzione

1. La direzione dei lavori e la tenuta della contabilità sono effettuate dal Direttore dei lavori, o in mancanza, dal Responsabile del Servizio interessato, nel rispetto delle normative vigenti in materia di lavori pubblici e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. I lavori sono soggetti al certificato di regolare esecuzione salvo quanto previsto dal Regolamento attuativo del Codice dei contratti nell'ipotesi di contabilità semplificata.
3. Il RUP svolge anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 300, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 28

Disposizioni transitorie finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'acquisizione dell'efficacia della deliberazione di approvazione del Consiglio comunale.
2. Con l'approvazione del presente Regolamento risulta abrogato il regolamento per l'affidamento dei servizi e forniture in economia vigente .
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi e i regolamenti vigenti in materia.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO SETTORI MERCEOLOGICI ACQUISIBILI IN ECONOMIA

- i. Cancelleria e beni di minuto consumo;
- ii. Vestiario, telerie, biancheria, mercerie, tendaggi;
- iii. Articoli sanitari e dispositivi di protezione individuale ed in generale per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- iv. Corsi di preparazione, formazione, e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;
- v. Derrate alimentari e controlli sulle derrate alimentari mediante analisi di laboratorio;
- vi. Arredi ed attrezzature per locali, stanze, uffici, edifici scolastici, mense e cucine comunali;
- vii. Beni per l'igiene e la pulizia dei locali e per l'igiene della prima infanzia e terza età;
- viii. Acquisto di libri, giornali, pubblicazioni di vario genere, riviste giuridiche e banche dati su CD Rom o altri supporti informatici, guide e dispense interessanti i servizi, abbonamenti a periodici, gazzette, bollettini sia su supporto cartaceo che informatico, stampa materiale vario, tipografia, litografia copie eliografiche e distribuzione periodici comunali;
- ix. Realizzazioni a mezzo tecnologia audiovisiva, servizi fotografici e televisivi;
 - x. Forniture di fotocopiatrici, fax, hardware e software, sistemi informatici e attrezzature informatiche, climatizzatori, televisori, registratori, radio e prodotti affini a quelli descritti;
 - xi. Prodotti petroliferi, combustibili e lubrificanti;
- xii. Beni per lo svolgimento dell'attività di autoparco, riparazione dei mezzi motorizzati comunali, biciclette, ciclomotori e relativi accessori;
- xiii. Beni per la gestione dei magazzini comunali, per lo svolgimento dell'attività di falegnameria e materiale di ferramenta;
- xiv. Materiali e strumenti per l'elettricità e forme diverse di energia;
- xv. Beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile;
- xvi. Beni mobili in genere, posti a corredo e per il funzionamento di beni immobili e degli impianti pubblici comunali;
- xvii. Attrezzature e mezzi di funzionamento, in genere, destinati allo svolgimento di attività e servizi comunali, attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, misurazioni e ricerche, apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed impianti comunali;
- xviii. Beni per la manutenzione, sistemazione, riparazione e completamento di: strutture socio assistenziali – edifici scolastici – delegazioni comunali – edifici per attività culturali e teatrali – musei – cimiteri – strade- piazze- aree pubbliche comunali e relativi impianti- di impianti sportivi, per la ricreazione ed il tempo libero;
- xix. Servizi di manutenzione, riparazione e fornitura di parti di ricambio relativamente ad impianti e attrezzature comprese le attrezzature hard-ware e software; di manutenzione applicativa di procedure e applicazioni informatiche installate;
- xx. Servizi di messa a norma, revisione, spostamenti, montaggio e smontaggio di attrezzature, di custodia e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- xxi. Servizi di trasporto, rimozione veicoli e noleggio di automezzi e attrezzature diverse;
- xxii. Servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili, e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa;
- xxiii. Servizi e prestazioni riguardanti l'informatica, la telefonia e i servizi telematici e per il trasporto dati e di noleggio fotocopiatrici e attrezzature diverse;
- xxiv. Servizi di natura intellettuale in genere, di studi, ricerca, indagini e rilevazioni;

- xxv. Servizi di mensa e ristorazione;
- xxvi. Servizi sociali e sanitari, gestione canili e simili;
- xxvii. Servizi culturali, ricreativi, sportivi e turistici;
- xxviii. Spese per assicurare il servizio elettorale;
- xxix. Servizi di pulizia, lavaggio biancheria, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti e servizi analoghi;
- xxx. Servizi di traduzione ed interpretariato, di copia, di tipografia, litografia e stampa, trascrizioni di audioregistrazioni di sedute consiliari o altre iniziative istituzionali;
- xxxi. Servizi di partecipazione ed organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre, servizio rinfreschi, ed altre manifestazioni culturali, turistiche, sportive ed enogastronomiche;
- xxxii. Spedizioni, imballaggio, facchinaggio e traslochi
- xxxiii. Servizio di vigilanza.